

La nuova ISEE per le prestazioni socio-sanitarie

VENERDÌ 17 APRILE 2015 21:27

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, che manda in soffitta dopo quindici anni quello precedente. Strumento di valutazione della situazione economica di chi chiede servizi o prestazioni sociali agevolate (asilo nido, università, cure domiciliari per i malati non autosufficienti o ricoveri in Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, ecc.), l'Isee fa riferimento ai redditi e ai patrimoni di tutto il nucleo familiare del richiedente.

Nello specifico delle prestazioni socio-sanitarie (come assegni di cura, centri diurni, ricoveri in comunità alloggio o in Rsa), il nucleo familiare a cui il nuovo Isee fa riferimento, non è più composto dal solo interessato (non autosufficiente o con grave disabilità), ma anche dal coniuge e dai figli. Addirittura per le prestazioni di ricovero residenziale (es. Rsa) vengono considerati pure i figli non conviventi, anche se questi hanno una loro famiglia da mantenere o abitano all'estero a meno che - ulteriore e paradossale chicca - *"risulti accertata (?) l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici"* (condizione che gli stessi Servizi sociali si trovano impossibilitati a definire ed a certificare).

Tale questione, ritenuta illegittima dall'Utlim, è stata posta davanti al Tar del Lazio che però con sentenza del 12 febbraio 2015 l'ha respinta (l'Utlim sta valutando la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato).

Nella stessa sentenza il Tar del Lazio ha invece accolto la richiesta di non considerare tra i redditi Isee l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità. Tale decisione del Tar è immediatamente esecutiva ed apre al Governo o l'opzione del ricorso al Consiglio di Stato, o la riformulazione delle norme del nuovo Isee secondo i dettami della sentenza. Siamo pertanto in attesa di conoscere come si muoverà il Governo nazionale.

Per quanto concerne la situazione in Piemonte, la Giunta regionale ha approvato a gennaio la delibera n. 10-881 al fine di concedersi altri 6 mesi di tempo per recepire il nuovo Isee e definire linee guida uniformi ai Comuni e agli Enti gestori (come il Cisa12) in campo assistenziale e socio-sanitario, nonché per gestire la relativa fase transitoria.

In questa fase di passaggio e in attesa dei nuovi criteri Isee che la Regione dovrà emanare entro il prossimo 30 giugno, la delibera n. 10-881 stabilisce che tutto rimane tale e quale per chi è già in carico ai servizi sociali e socio-sanitari prima del 31 dicembre 2014. Invece per i casi presentatisi dopo il 1° gennaio 2015 il nuovo Isee è utilizzato solo come sbarramento alla prestazione: i nuovi richiedenti di prestazioni

(quali cure domiciliari, centri diurni ricoveri in Rsa) otterranno difatti l'integrazione economica da parte del Comune o dall'Ente gestore (Cisa12) solo se aventi un nuovo Isee inferiore a 38mila euro. Si applicheranno poi ancora le vecchie regole per stabilire quanto debba valere questa integrazione economica; se si superano i 38mila euro non si ha diritto ad alcuna integrazione.

È bene però chiarire che in base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza, le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali sono comunque dovute dalle Asl indipendentemente dalle disponibilità economiche della persona malata e/o disabile non autosufficiente. Pertanto, seguendo la nuova delibera di Giunta regionale n. 10-881 che disciplina l'attività degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (Cisa12) e non delle Asl, anche le persone non autosufficienti con un Isee superiore a 38mila euro hanno pieno ed immediato diritto alle prestazioni socio-sanitarie e alla copertura da parte dell'Asl della quota sanitaria.

Le prestazioni, altresì, non possono essere negate in caso di mancata presentazione dell'Isee (per volontà del paziente o di chi lo rappresenta, anche in conseguenza di cause di forza maggiore). Il valore risultante del calcolo Isee (elaborato in genere dai Caf o direttamente dal beneficiario o dal suo tutore o amministratore di sostegno tramite il sito internet dell'Inps) serve infatti solo per la determinazione dell'eventuale integrazione dell'Ente gestore socio-assistenziale (Cisa12) alla quota a carico dell'utente.

Giuseppe D'Angelo

UTIM Nichelino

link per leggere originale:

http://www.nichelino.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=4352:la-nuova-isee-per-le-prestazioni-socio-sanitaria&catid=68:volontariato&Itemid=454